



Decreto Dirigenziale n. 102 del 17/02/2025

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 – Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

Aggiornamento avviso per la formazione di elenchi di esperti dai quali attingere per l'istituzione dei collegi consultivi tecnici e disciplinare recante le modalita' attuative per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico a seguito dell'approvazione del D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024 (Correttivo Codice Appalti 2025).

PREMESSO che:

- a. l'art. 215, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. codice dei contratti pubblici), così come modificato dal D.lgs. n.209 del 31 dicembre 2024, prevede che “per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.”;
- b. per gli appalti di lavori inferiori alla soglia europea, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, dell'allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023, la costituzione del CCT è facoltativa. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato V.2;
- c. l'art. 1, comma primo, dell'allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023 prevede che il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;
- d. i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'allegato V.2, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte;
- e. in mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, questo è designato dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni o dalle Città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. In tali casi è utile individuare l'ambito di interesse dell'opera da realizzare, distinguendo tra quelle di ambito nazionale, per cui la competenza a nominare il Presidente, in caso di mancato accordo, spetta al MIT, da quelle di competenza Regionale per cui la nomina spetta alla Regione e di interesse provinciale o delle Città metropolitane per le quali la nomina spetta agli enti preposti;

CONSIDERATO che

- a. conseguentemente, l'Amministrazione regionale, in base a tale disciplina, è tenuta:
 1. a nominare il collegio consultivo tecnico, in qualità di stazione appaltante per le opere di competenza;
 2. a designare il componente del collegio consultivo tecnico con funzioni di presidente per opere di "interesse regionale" di competenza di altre stazioni appaltanti del territorio, in caso di disaccordo sulla relativa nomina;
- b. nel caso di costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico, il numero dei componenti è pari a tre (art. 7, allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023). In tal caso, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane;
- c. la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 527 del 23 novembre 2021 ha inteso dar corso alla procedura di nomina del collegio consultivo tecnico dando mandato all'Ufficio Speciale Grandi Opere - 60 06 00 – di adottare, in armonia con le *“Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”* emanate dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici in data 21 dicembre 2020, gli atti necessari alla formazione di elenchi di esperti dai quali attingere per l'istituzione dei collegi consultivi tecnici;

- d. con il medesimo atto ha individuato l'Ufficio Speciale Grandi Opere quale struttura regionale competente al fine dell'adozione delle linee guida di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, per quanto di competenza della Regione, ivi compresa la formazione degli elenchi di esperti;
- e. questo Ufficio Speciale con DD n. 6 del 12/01/2022 procedeva all'approvazione del disciplinare, dell'avviso pubblico, nonché dello schema di domanda, relativo alla costituzione dell'elenco;
- f. d'intesa con l'Ufficio Speciale 60 11 00 - Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, si procedeva alla definizione dell'istanza finalizzata all'iscrizione per il tramite di un portale dedicato in modalità telematica;
- g. con Decreto n.12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e pubblicate in GU n.55 del 07/03/2022, sono state emanate le "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico";
- h. con DD n. 229 del 28/03/2022, l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha provveduto ad aggiornare il disciplinare (Allegato A) e lo schema di avviso (Allegato 1) già approvato con DD n. 6 del 12/01/2022 alle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico" emanate con Decreto n.12/2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e pubblicate in GU n.55 del 07/03/2022;
- i. con medesimo decreto lo stesso Ufficio Speciale ha provveduto a modificare la presentazione dell'istanza di iscrizione, non più in modalità cartacea bensì in modalità telematica per il tramite di un portale dedicato;
- j. con DD n. 19 del 26/11/2024 si è provveduto ad aggiornare l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei soggetti idonei ad essere designati/nominati nel Collegio Consultivo Tecnico e il disciplinare recante le modalità attuative per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico alle disposizioni del D.lgs. 36/2023;
- k. il D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024 (c.d. Correttivo Codice Appalti 2025) ha apportato modifiche significative al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, riguardanti, tra l'altro, la disciplina del Collegio Consultivo Tecnico;

RITENUTO

necessario dover procedere all'aggiornamento dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei soggetti idonei alla designazione/nomina nel Collegio Consultivo Tecnico (Allegato 1) e del disciplinare (Allegato A) sulle modalità attuative per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico, in conformità alle nuove disposizioni del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, sostituendo le versioni precedentemente approvate con DD n. 6 del 12/01/2022, aggiornate con DD n. 229 del 28/03/2022 e ulteriormente revisionate con DD n. 19 del 26/11/2024;

VISTI

gli atti tutti richiamati in narrativa;

D.G.R. n. 527 del 23 novembre 2021;

D.G.R. n. 612 del 14 novembre 2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di aggiornare l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei soggetti idonei alla designazione/nomina nel Collegio Consultivo Tecnico (Allegato 1) e il disciplinare (Allegato A) sulle modalità attuative per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico, in conformità alle nuove disposizioni del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, sostituendo le versioni precedentemente approvate con DD n. 6 del 12/01/2022, aggiornate con DD n. 229 del 28/03/2022 e ulteriormente revisionate con DD n. 19 del 26/11/2024;
2. di inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, al Responsabile della Programmazione Unitaria, a tutte le Direzioni Generali, Uffici Speciali e Strutture di Missione, all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC e nella sezione Casa Di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.

Il Dirigente
Arch. Michele Testa



Giunta Regionale della Campania

AVVISO PUBBLICO

per la formazione dell'

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI IDONEI AD ESSERE DESIGNATI/NOMINATI NEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Art. 215 - all. V.2 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Questa Amministrazione, ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale del 23/11/2021, n. 527, rende noto che intende formare un Elenco di soggetti idonei ad essere designati/nominati nel collegio consultivo tecnico (di seguito "CCT") per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui agli articoli 215 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 31 marzo 2023, 36.

2 – Utilizzo dell'Elenco

L'Elenco di cui al punto 1 è **obbligatoriamente** utilizzato dalle Direzioni/Uffici Speciali della Giunta Regionale per nominare il/i proprio/i componente/i all'interno del CCT; è altresì utilizzato dall'amministrazione regionale per la designazione del componente con funzioni di presidente in caso di mancato accordo delle parti nella relativa nomina.

L' Elenco **può essere utilizzato** da tutte le amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale e dagli operatori economici per le nomine di loro competenza.

3 - Designazione e nomina dei membri

I componenti del CCT sono scelti, da ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità. Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni (art. 5, all. V.2, D. Lgs. 36/2023).

La scelta fiduciaria avviene nel rispetto degli articoli 1, 2, 3 e 13, commi secondo e quinto, del D. Lgs. 36/2023.

Il Collegio consultivo tecnico (CCT) è formato a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, di cui uno con funzioni di presidente. Quest'ultimo, in mancanza di accordo, viene designato dalla Regione per le opere di interesse regionale.

4 - Compensi

Ai componenti il CCT spetta un compenso determinato ai sensi di quanto previsto dalla DGR del 23/11/2021, n. 527 e comunque previsto nelle *“Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”* emanate con Decreto n.12/2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e pubblicate in GU n.55 del 07/03/2022, richiamate, sul punto, dall'art. 1, comma quinto, dell'allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023. Il compenso, per ogni nomina, è stabilito nella determinazione di attribuzione dell'incarico.

5 - Sezioni e sottosezioni dell'Elenco

L'Elenco è strutturato nelle seguenti “sezioni”:

1. Ingegneri;
2. Architetti;
3. Giuristi;
4. Economisti.

6 - Requisiti richiesti per l'iscrizione

Possono essere nominati presidenti di CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.

I soggetti di cui sopra devono altresì possedere i requisiti di moralità e compatibilità previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti sopra descritti deve risultare da apposita dichiarazione del candidato presentata attraverso la compilazione dell'istanza telematica sul portale dedicato.

7 - Valutazione e raccolta delle candidature

Gli interessati devono presentare la loro candidatura presentando apposita istanza di iscrizione, in modalità telematica, all'elenco regionale dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, mediante collegamento al seguente link <https://servizi-digitali.regione.campania.it/>. La domanda di iscrizione può essere compilata e inviata in qualsiasi momento, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE).

L'amministrazione regionale provvede alla formazione e all'aggiornamento periodico dell'Elenco almeno su base semestrale, sulla base delle domande pervenute e rispondenti ai requisiti richiesti.

La presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati avviene sulla base dell'autodichiarazione dagli stessi resa circa il possesso dei requisiti necessari.

È onere del singolo soggetto iscritto comunicare tempestivamente ogni successiva variazione circa i dati e requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione.

L'iscrizione nell'Elenco avviene previa verifica da parte dell'ufficio competente che i requisiti dichiarati siano conformi a quanto previsto nel disciplinare e secondo la normativa vigente.

Resta in capo alle amministrazioni aggiudicatrici e/o agli operatori economici che provvedono alla nomina il compito di verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Il riscontro al momento della nomina a componente del CCT, da parte dell'amministrazione o della amministrazione aggiudicatrice che utilizza l'Elenco, del mancato possesso da parte dei soggetti iscritti dei requisiti precedentemente autodichiarati, comporta il non affidamento dell'incarico e la conseguente automatica ed immediata cancellazione dall'Elenco.

8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.D.P.R. UE 679/16 e successive modifiche ed integrazioni, si informano i richiedenti che il trattamento dei dati personali da essi fornito in sede di partecipazione al presente avviso è finalizzato unicamente alla formazione di un Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; il trattamento avverrà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti della Regione Campania, Giunta Regionale. La regione Campania si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso in qualsiasi momento.

10 - Riferimenti

Struttura regionale di riferimento:

Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale “Grandi Opere” – 60 06 00

Staff 60 06 91 – Supporto tecnico operativo.

11 - Pubblicità

È possibile scaricare copia del presente avviso sul sito internet dedicato al seguente link <https://servizi-digitali.regione.campania.it/>.



**Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Grandi Opere**

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Modalità attuative per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi degli articoli 215 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La costituzione del Collegio Consultivo tecnico è obbligatoria, ai sensi dell'art. 215, comma primo del D. Lgs. 36/2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, **di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**.

Per gli appalti di lavori inferiori alla soglia europea, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, dell'allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023, la costituzione del CCT è facoltativa. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato V.2.

2. COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO

L'art. 1, comma primo, dell'allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023 prevede che il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'allegato V.2, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, questo è designato dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni o dalle Città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. In tali casi è utile individuare l'ambito di interesse dell'opera da realizzare, distinguendo tra quelle di ambito nazionale, per cui la competenza a nominare il Presidente, in caso di mancato accordo, spetta al MIT, da quelle di competenza Regionale per cui la nomina spetta alla Regione e di interesse provinciale o delle Città metropolitane per le quali la nomina spetta agli enti preposti.

Pertanto, la Regione Campania è chiamata a:

- nominare i membri di parte del collegio per gli appalti per i quali riveste il ruolo di Stazione Appaltante, nonché il Presidente in caso di disaccordo tra le parti e nel caso di opere di competenza regionale;

- designare il Presidente del Collegio, su richiesta di altre Stazioni Appaltanti (ovvero comuni e province ed altri enti non ricadenti nel territorio di competenza della Città Metropolitana).

Nel caso di costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico, il numero dei componenti è pari a tre (art. 7, allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023). In tal caso, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane.

L'attività di scelta e la nomina dei membri del collegio **esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, in quanto l'incarico di membro del collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria**. La natura fiduciaria dell'incarico deriva dalla previsione che la nomina avvenga a "scelta della stazione appaltante" e dalla formulazione del terzo comma dell'art. 1 dell'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 laddove il legislatore ha volutamente indicato, non solo l'ambito delle materie di competenza dei membri del collegio (ingegneria-architettura-economia-giurisprudenza) ma anche i requisiti minimi alternativi che i membri dell'organo consultivo devono possedere ovvero comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. La scelta fiduciaria avviene nel rispetto degli articoli 1, 2, 3 e 13, commi secondo e quinto, del D. Lgs. 36/2023.

3. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

La Regione, in qualità di Stazione Appaltante, seleziona il proprio componente di parte del collegio mediante avviso, pubblicato a cura dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere". La competenza della nomina di parte spetta alla Direzione/Ufficio Speciale regionale responsabile della realizzazione dell'opera e la costituzione del collegio è formalizzata su proposta del RUP con decreto del Dirigente della Struttura medesima.

L'avviso e la formazione dell'elenco sono gestiti dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere", mentre la nomina dei componenti resta di competenza delle Direzioni interessate utilizzando le risorse presenti nel quadro economico dell'opera. Il presidente, che deve essere individuato dai membri di parte, può essere selezionato sempre tra i professionisti iscritti nell'elenco. In caso di disaccordo tra le parti e di opere di interesse regionale, il presidente viene individuato dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere", sempre tra i professionisti iscritti nell'elenco. I membri sono selezionati nel rispetto del principio di rotazione e dei limiti imposti dall'art. 5 dell'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro. **La nomina dei membri del Collegio viene formalizzata con decreto del dirigente responsabile del contratto.**

Nel caso in cui sia richiesta la designazione del presidente su richiesta di altre Stazioni Appaltanti, l'avviso è gestito dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere". Nel caso in cui la Regione sia chiamata per più appalti, a nominare i membri di parte del Collegio o a designare il presidente su richiesta di altre Stazioni Appaltanti, può procedere con un unico avviso esplicitando i membri che saranno selezionati, nel rispetto del principio di rotazione e dei limiti imposti dall'art. 5 dell'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania per un periodo pari a 15 gg.

Le Direzioni competenti per materia, di seguito alla nomina ed alla costituzione del CCT, comunicano all'Ufficio Grandi Opere i nominativi degli esperti al fine di procedere alla formazione di elenchi secondo quanto deliberato dalla Giunta con DGR 527/2921.

4. SOGGETTI AMMESSI

Le Direzioni Generali/Uffici Speciali di riferimento individuano, sulla base delle specificità dell'appalto, il numero di membri e il profilo più appropriato tra quelli elencati all'art.2, comma primo, dell'allegato V.2 del codice: **ingegneri, architetti, giuristi ed economisti**. I soggetti che partecipano all'avviso devono dimostrare di essere in possesso di requisiti di comprovata competenza e professionalità e di requisiti di moralità e compatibilità, requisiti esplicitamente indicati all'art.2, comma primo, dell'allegato V.2 del codice.

5. REQUISITI DI ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato dall'art. 1, comma terzo, dell'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

5.1 REQUISITI DEL PRESIDENTE

Possono essere nominati presidenti di CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.

5.2 REQUISITI DEL COMPONENTE

Possono essere nominati componenti di CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come componente.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

Oltre a tali requisiti i soggetti che partecipano all'avviso devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) Per i professionisti esercenti professioni regolamentate:
 - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza avvenuta da almeno 10 anni per la nomina a presidente e 5 anni per la nomina a componente;
 - rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - regolarità degli obblighi previdenziali.
- 2) Per i professionisti, la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:
 - eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni per la nomina a presidente e 5 anni per la nomina a componente. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al

periodo precedente;

- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

- regolarità degli obblighi previdenziali.

3) Per i dirigenti e i funzionari, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- svolgere la propria attività o aver svolto la propria attività nel settore di riferimento, alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni per la nomina a presidente e 5 anni per la nomina a componente;

- eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;

- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

4) Per i professori universitari di ruolo nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici:

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni per la nomina a presidente e 5 anni per la nomina a componente;

- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

Il conferimento dell'incarico di componente e/o presidente del Collegio ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici è soggetto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, all'acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza.

Il conferimento dell'incarico di componente e/o presidente del Collegio ai dipendenti della Regione Campania da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici è soggetto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della L.R. 1/2009, all'acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione regionale.

6. REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ

Non possono far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che:

a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli

indicati alla lettera a);

c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,

320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;

d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del Collegio Consultivo tecnico coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Al momento dell'eventuale nomina i membri del collegio consultivo tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione e l'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dagli articoli 16 e 93, comma quinto, del Codice dei contratti pubblici e deve persistere per tutta la durata dell'incarico. I membri, sempre al momento della dell'eventuale nomina, devono dichiarare il rispetto dei limiti imposti dall'art. 5 dell'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro.

Inoltre, ai sensi del art.2, comma terzo, dell'allegato V.2 del Codice, non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;

d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

7. CONTROLLI

I controlli sulle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e compatibilità, rese dai soggetti che hanno presentato domanda saranno svolti prima della nomina. Per gli appalti in corso di esecuzione, per cui occorre procedere senza indugi alla nomina del Collegio, la Stazione Appaltante affida l'incarico ai membri del Collegio nelle more del completamento dei controlli, prevedendo nel disciplinare d'incarico l'applicazione di clausola risolutiva nel caso di esito negativo dei controlli e subordinando comunque i pagamenti all'esito positivo dei controlli.

8. COMPENSO

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero e alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte e quantificato ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto definito dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

9. ROTAZIONE

L'incarico di membro del Collegio Consultivo tecnico deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione. Il dirigente tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio. Ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di 5 incarichi e non può svolgere più di 10 incarichi ogni 2 anni.

10. DETERMINAZIONI

Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile nei modi e termini di cui all'art. 217 del Codice. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.